



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 27/05/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI DAL 2022 AL 2025 E TARIFFE TARI ANNO 2022.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	P
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	P
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	A
CIARONI DANIELA	A	BORLENGHI PAOLO	A
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA, VICHI GIANLUCA, CARTOCETI MARZIA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

TENUTO CONTO che ARERA (Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021, che all'art. 7 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- Articolo 7 Procedura di approvazione

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore (**Marche Multiservizi spa e COMUNE**) predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (**Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino**).

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (**Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino**), di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore (**Marche Multiservizi spa e COMUNE**), come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità (**ARERA**):

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità (**ARERA**) di cui al precedente comma 7.5, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità (**ARERA**), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità (**ARERA**) di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

DEFINIZIONI:

- **ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino)** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **GESTORE** del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (**Marche Multiservizi spa e COMUNE**), ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- **AUTORITÀ (ARERA)** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTA la presenza di più gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti" (Comune e Marche Multiservizi Spa), l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano economico finanziario procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le pertinenti determinazioni di propria competenza;

VISTA la deliberazione n. 9 del 13-05-2022 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino, pervenuta in data 18/05/2022 con prot. 10475, ad OGGETTO: Approvazione proposta di predisposizione del PEF 2022/2025 in applicazione del MTR-2 ARERA", composta da:

- Allegato 1 criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale

- Allegato 2 Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
- Allegato 3 Relazione di accompagnamento
 - 3/1 Relazione parte Comune
 - 3/2 Relazione parte Gestore
- Allegato 4 PEF 2022-2025 Comune di Vallefoglia;

per il seguente importo, al lordo del contributo statale MIUR per le istituzioni scolastiche di € 7.420,00=:

	PEF 2022
COSTI FISSI	888.100,00
COSTI VARIABILI	1.178.718,00
TOTALE	2.066.818,00

PRECISATO che nel totale dei costi anno 2022 sono compresi € 57.395,00= di conguagli costi anno 2020 sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali Covid;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28-04-2022 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI anno 2022;

VISTA:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della deroga prevista dal DL 17.03.2020 n. 18
- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020 e si è stabilito di ripartire il conguaglio tra costi 2019 e 2020 di € 47.515,00= nel triennio 2021/2023
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29-06-2021 con la quale è stato approvato il PEF e le tariffe 2021;

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in particolare l’art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”, che modifica il c. 652 dell’art. 1, L. 147/2013 come di seguito riportato:

“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

VISTA la risoluzione n. 5/E del 2021 dell'Agenzia delle Entrate con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento - tramite i modelli F24 e F24 EP - del TEFA, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, come segue:

- **TEFA** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- **TEFN** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi
- **TEFZ** - TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – sanzioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art.3 comma 5-quinquies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” con il quale viene stabilito che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO l'art.3 comma 5-sexiesdecies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, con la quale viene stabilito che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

RITENUTO di demandare al responsabile dei servizi finanziari l'approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento, anche per l'anno 2022, alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge 27/12/2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31.12.2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti in entrambi gli enti estinti di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune nello specifico regolamento;

CONSIDERATO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024
- che con l'approvazione del presente atto si considera aggiornato il DUP 2022/2024
- che successivamente all'approvazione del presente atto, si provvederà alle opportune variazioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti di riferimento;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di demandare al responsabile dei servizi finanziari la sottoscrizione del contratto di servizio per affidare dal 01.01.2022 fino al 31.12.2025 – periodo di durata del PEF che si approva con il presente atto, alla Società Marche Multiservizi S.p.A., ai sensi dall'art. 1, comma 691, della legge 27.12.2013, n. 147, in quanto soggetto che alla data del 31.12.2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti in entrambi gli enti soppressi di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune nello specifico regolamento;
- 3) di prendere atto che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate

tariffarie del servizio integrato rifiuti, e che pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, fatti salvi l'aggiornamento biennale o un'eventuale revisione infra periodo, e quindi assumono piena ed immediata efficacia fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

- 4) di APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO "PEF 2022/2025", redatto secondo quanto previsto dal MTR-2 (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), VALIDATO E TRASMESSO dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino composto da:
- deliberazione n. 9 del 13-05-2022 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 1 Pesaro e Urbino, pervenuta in data 18/05/2022 con prot. 10475, ad OGGETTO: Approvazione proposta di predisposizione del PEF 2022/2025 in applicazione del MTR-2 ARERA"
 - Allegato 1 criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
 - Allegato 2 Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale
 - Allegato 3 Relazione di accompagnamento
 - 3/1 Relazione parte Comune
 - 3/2 Relazione parte Gestore
 - Allegato 4 PEF 2022-2025 Comune di Vallefoglia;

per il seguente importo riferito all'anno 2022, al lordo del contributo statale MIUR per le istituzioni scolastiche di € 7.420,00=:

	PEF 2022
COSTI FISSI	888.100,00
COSTI VARIABILI	1.178.718,00
TOTALE	2.066.818,00

precisando che nel totale dei costi anno 2022 sono compresi € 57.395,00= di conguagli costi anno 2020 sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali Covid;

- 5) di dare atto che il PEF 2022/2025 potrà essere aggiornato secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito, ferma restando la facoltà della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 6) di approvare le TARIFFE TARI a valere dall'1.1.2022 come da prospetto allegato elaborato dal gestore Marche Multiservizi spa;
- 7) di precisare che con l'approvazione della presente proposta di delibera si intende automaticamente adeguato il DUP 2022/2024 e si provvederà ad apportare al Bilancio di previsione 2022/2024 le dovute variazioni in una prossima seduta consigliare;
- 8) di confermare anche dall'1.1.2022 la riduzione di € 0,03= al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici;

10) di confermare inoltre, la riduzione di € 0,02= al chilo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TARI;

11) di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per il seguito di competenza;

12) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 20.05.2022, favorevole;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 20.05.2022, favorevole;

Relaziona l'Assessore Calzolari.

Entra Assessore Ciaroni – I presenti risultano 15;

Interviene il Consigliere Cartoceti chiedendo conferma sull'inserimento nel PEF del valore indicato nel PEF dell'anno precedente per il servizio della discarica Cà Lucio di 640.000,00 euro, e dell'invio di richiesta chiarimenti ad ARERA;

Risponde l'Assessore Calzolari affermando che il Sindaco di Gabicce ha chiesto delucidazioni in merito a ciò e ne è stato preso atto nella riunione ATA;

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Maria Aurelia Baldelli